

**Trib. Pavia, ordinanza 22/07/2014**

---

*La modalità telematica del deposito degli atti processuali di cui all'art. 16 bis l. 17/12/ 2012, n. 221 è prevista esclusivamente per gli atti processuali delle parti già costituite. Conseguentemente va dichiarata inammissibile la comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica (nella specie la parte convenuta è stata invitata a costituirsi nuovamente in via cartacea; **massima non ufficiale**)*

\*

Rilevato che ai sensi dell'art. 16bis l. 17.12.2012 n. 221 la comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica deve essere dichiarata inammissibile, in quanto nessuna norma dell'ordinamento processuale consente il deposito in forma telematica dell'atto di costituzione in giudizio.

L'articolo 16 bis della legge 17 dicembre 2012, n. 221 (Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali) prevede, infatti, che "Salvo quanto previsto dal comma 5, a decorrere dal 30 giugno 2014 nei procedimenti civili, contenziosi o di volontaria giurisdizione, innanzi al tribunale, il deposito degli atti processuali e dei documenti da parte dei difensori delle parti precedentemente costituite ha luogo esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Allo stesso modo si procede per il deposito degli atti e dei documenti da parte dei soggetti nominati o delegati dall'autorità giudiziaria. Le parti provvedono, con le modalità di cui al presente comma. a depositare gli atti e i documenti provenienti dai soggetti da esse nominati." (comma così modificato dall'art. 44, comma 2, decreto-legge n. 90 del 2014).

Ergo, il deposito con modalità telematica è previsto esclusivamente per gli atti processuali delle parti già costituite (Analogamente si veda Tribunale Torino 15 luglio 2014 - Est. Rizzi.).

**P.Q.M**

Dichiara inammissibile la comparsa di costituzione depositata in cancelleria per via telematica e invita la convenuta a costituirsi nuovamente con deposito cartaceo della comparsa e del fascicolo di parte, dichiarandola sin d'ora decaduta da tutte le eccezioni di rito e di merito non rilevabili d'ufficio;

In ordine alla richiesta di cui all'art. 210 c.p.c. relativa alla produzione in giudizio del contratto di apertura del conto corrente, si ritiene la fondatezza della medesima alla luce della preventiva richiesta della parte alla convenuta.

Pertanto

ORDINA, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 210 cpc, alla convenuta la produzione in giudizio del contratto di apertura del conto corrente meglio descritto nel ricorso da depositare in cancelleria entro il 30.9.2014, manda al ricorrente per la notifica della presente ordinanza alla convenuta non costituita;

In ordine alla CTU richiesta in sede di prima udienza, ritenuta la stessa ammissibile e rilevante

NOMINA CTU la dott.ssa I.N., nota all'ufficio  
rinvia la causa per il giuramento del CTU al 8.10.2014 ore 9.40, riservando a quella  
sede la lettura del quesito.

MANDA alla cancelleria affinché la presente ordinanza sia comunicata alle parti e al  
CTU nominato.